

OGGETTO: Pratica num. 1279/VV/2018. Quesito inerente la possibilità di bandire un concorso interno nei casi di incompatibilità ex art. 18 O.G.
(delibera 21 novembre 2018)

Il Consiglio

- letto il quesito posto in data 11 ottobre 2018 da parte della dott.ssa XXXXX, giudice del Tribunale di XXXXX;
- letta la delibera assunta nella seduta del 20 settembre 2018, ai sensi dell'art. 53.2 della Circolare n. 12940/2007, da parte della Prima Commissione consiliare;
- letto il decreto n. 96/2018 dell'8 ottobre 2018 del presidente del Tribunale di XXXX, con il quale è stato bandito *“un concorso interno per l'assegnazione al posto vacante presso la Seconda sezione civile”*:

OSSERVA

La dott.ssa XXXXX, giudice del Tribunale di XXXX, ha posto il seguente quesito al Consiglio superiore della magistratura: *“se la circolare oggi vigente sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti (n. 1318 del 26.01.2017) abbia modificato la disciplina previgente in ordine ai modi di attuazione dei tramutamenti interni in caso di potenziale incompatibilità ex art. 18 – 19 O.G. e dunque se consenta il bando di un concorso interno e, in caso positivo, se configuri un diritto di prescelta in capo a chi versi in situazione di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G.”*.

A fondamento di tale quesito la dott.ssa XXXX ha esposto: di essere attualmente assegnata alla sezione gip/gup del Tribunale di XXXX, in via provvisoria ai sensi dell'art. 143 della Circolare sulle tabelle; che il proprio fratello esercita la professione forense nel circondario del Tribunale di XXXX, prevalentemente nel settore penale; che la Prima Commissione, dopo aver aperto una procedura di incompatibilità ex art. 18 dell'ordinamento giudiziario, nella seduta del 20 settembre 2018 ha scritto al presidente del Tribunale di XXXX invitandolo *“a rimuovere, ai sensi del punto 53, secondo comma, della circolare P-12940 del 25 maggio 2007, ogni eventuale situazione di incompatibilità tra la dott.ssa XXXXX ed il fratello XXXXX, avvocato che esercita nel settore penale”*; che, a tal fine, il presidente del Tribunale di XXXXX è stato più specificamente invitato ad *“addivenire in tempi brevi ad una soluzione, trasfusa in documenti organizzativi e tabellari, che escluda in radice la possibilità di interferenza tra l'attività svolta dalla dott.ssa XXXX, magistrato assegnato al settore penale, e quella del proprio congiunto, avvocato penalista, il che significa che la dott.ssa Materia dovrà essere assegnata al settore civile”*; che, in attuazione di tale delibera, il presidente del Tribunale di XXXXX *“ha bandito un concorso interno per l'assegnazione di un posto alla Seconda sezione civile, espressamente indicato come l'unico attualmente vacante presso le Sezioni civili del Tribunale”*; che tale concorso interno è aperto alla partecipazione di tutti i magistrati già in servizio al Tribunale di XXXXX e di un ulteriore giudice, prossimo a prendere servizio in Tribunale; che in precedenti occasioni il Consiglio superiore ha affermato che i trasferimenti per rimuovere una causa di incompatibilità

devono essere disposti d'ufficio e senza previo ricorso ad alcun concorso interno, che determina *“l'apertura di una procedura comparativa dagli esiti incerti”*; che *“ad identiche conclusioni conduce anche la circolare oggi vigente sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019”*.

Sulla base di tali premesse la dott.ssa XXXXX, oltre a rivolgere al Consiglio superiore il quesito di cui in premessa, ha chiesto al presidente del Tribunale di XXXXX *“di revocare il proprio decreto n. 96/2018 e di procedere a dare attuazione alla delibera 20.09.2018 della I Commissione del CSM mediante immediato trasferimento d'ufficio della sottoscritta all'unico posto ad oggi vacante presso le Sezioni Civili di questo Tribunale e senza previo ricorso ad alcun concorso interno”*.

Ciò posto, si deve rilevare che la fattispecie è regolata dall'art. 116, commi 2 e 3 della Circolare sulle tabelle nei termini che seguono: *“qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 1941, n. 12 e casi analoghi di cui alla circolare P.12940 del 25 maggio 2007, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio provvede a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio. Si applica in quanto compatibile il procedimento previsto dagli articoli 154, 155 e 156”*.

Dal combinato disposto di tale normativa emerge che la necessità di provvedere al trasferimento interno del magistrato che si trovi in situazione di incompatibilità, vieppiù all'esito di invito della Prima Commissione all'individuazione di una soluzione organizzativa appropriata, debba essere soddisfatta dal dirigente dell'ufficio in tempi celeri e senza incertezze. Il riferimento, *“in quanto compatibile”*, al *“procedimento previsto dagli articoli 154, 155 e 156”* sta a significare che il dirigente dell'ufficio ha facoltà di far precedere da un concorso interno il trasferimento del magistrato che si trovi in posizione di incompatibilità, anche allo scopo di tutelare le aspettative di tutti i magistrati dell'ufficio ad una diversa collocazione. Tuttavia, tale concorso interno, oltre a poter essere preceduto da un'assegnazione provvisoria del magistrato che si trovi in situazione di incompatibilità (il che pare doveroso quando la situazione di incompatibilità sia stata definitivamente accertata dall'assemblea plenaria del Consiglio con apposita delibera), deve necessariamente concludersi con la rimozione della causa di incompatibilità, ossia con la definitiva assegnazione del magistrato ad un settore diverso dell'ufficio, nei termini indicati dalla delibera di riferimento della Prima Commissione o del Consiglio. Nel caso di specie, al fine di ottenere tale risultato, il concorso interno bandito con il già citato decreto n. 96/2018 doveva necessariamente essere riservato ai soli giudici in servizio nelle sezioni civili del Tribunale, in modo tale che un'eventuale prevalenza di questo o quel magistrato rispetto alla dott.ssa XXXXX avrebbe comunque consentito a quest'ultima di collocarsi su una eventuale posizione di risulta, anch'essa interna al settore civile. Invece il concorso interno in questione risulta aperto alla partecipazione di tutti i magistrati del Tribunale, ivi compresa la dott.ssa XXXXX che al momento del bando non aveva ancora preso possesso (cfr. il decreto n. 95/2018, emesso in pari data).

In conclusione, solo riservando il concorso interno ai soli magistrati provenienti dall'area in cui deve essere collocato il magistrato che si trova in condizioni di incompatibilità si raggiunge l'obiettivo del trasferimento interno idoneo a rimuovere la situazione predetta. Non è dunque necessario fare ricorso ai *criteri di valutazione* di cui agli artt. 130 e seguenti della Circolare, i quali richiamano l'esistenza di una situazione di incompatibilità soltanto in via residuale, quando ricorre la *parità* di tutti gli altri criteri valutativi (art. 136 della Circolare).

Al quesito posto dalla dott.ssa XXXX deve dunque risponderci nei seguenti termini: in caso di un trasferimento interno per rimuovere una causa di incompatibilità, il dirigente dell'ufficio deve trasferire il magistrato ad un diverso settore, così come indicato dalla relativa delibera della Prima Commissione o del Consiglio; per ottenere tale risultato è anche possibile bandire un concorso interno sui posti vacanti purché sia riservato ai soli magistrati in servizio nel settore in cui l'interessata dovrà essere collocata.

Poiché il presente quesito si colloca all'interno di una procedura di incompatibilità in essere alla Prima Commissione, appare opportuno trasmettere la presente risposta a quesito sia alla Prima Commissione sia al presidente del Tribunale di Bologna.

Pertanto, si

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che in caso di un trasferimento interno per rimuovere una causa di incompatibilità, il dirigente dell'ufficio deve trasferire il magistrato ad un diverso settore, così come indicato dalla relativa delibera della Prima Commissione o del Consiglio; per ottenere tale risultato è anche possibile bandire un concorso interno sui posti vacanti purché sia riservato ai soli magistrati in servizio nel settore in cui l'interessato dovrà essere collocato.”